



COMUNE DI LIMONE
PIEMONTE



REGOLAMENTO GESTIONE ALPI PASCOLIVE COMUNALI

Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 08/04/2014



Art. 1 (oggetto dell'affittanza)

Il Comune di Limone Piemonte affitta i pascoli montani, di sua proprietà, esclusivamente per l'uso di pascolo estivo alle condizioni riportate nel presente regolamento.

Art. 2 (Durata della monticazione e carico)

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà iniziare il 1° giugno d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale, e comunque quando le condizioni della vegetazione siano idonee. La data ultima di demonticazione è fissata al 30 settembre di ogni anno.

E' comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione massima del 20% della durata minima del periodo di pascolamento a seguito di attestazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura in applicazione delle norme tecniche del Piano di Sviluppo Rurale.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.

Art. 3 (Utilizzo degli alpeggi)

L'affittanza degli alpeggi è fatta a corpo e non a misura. L'affittanza dell'alpeggio viene fatta a rischio e pericolo del conduttore, che pertanto non potrà pretendere dal Comune di Limone Piemonte, indennizzi di sorta per qualunque infortunio o danno che potrà derivargli dall'attività di alpeggio o dalle eventuali infrastrutture presenti su di esso. **E' espressamente vietata qualunque forma di subaffitto.** Tutta la superficie della malga, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato.

Art. 4 (Canone d'affitto)

L'affittuario dovrà pagare il canone in due rate : la prima, di almeno la metà del canone entro il 30 giugno; la seconda, a conguaglio dell'intero canone, entro 31 ottobre di ciascun anno.

La rate del canone dovranno essere pagate secondo le date previste; in caso di ritardo nel pagamento l'affittuario incorrerà nell'obbligo di pagare gli interessi passivi legali per la durata del ritardo.

Art. 5 (Contributi e finanziamenti)

L'affittuario dovrà richiedere alla proprietà l'autorizzazione per l'eventuale domanda di contributi pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento degli immobili e dei pascoli ed informare la proprietà del loro eventuale ottenimento. In ogni caso l'ottenimento da parte dell'affittuario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiranno in alcun modo vincolo temporale ai fini di un prolungamento della durata dell'affitto.

Art. 6 (Documenti allegati al capitolato di gestione)

Alla stipula del contratto d'affitto ed alla sottoscrizione del capitolato di gestione, l'affittuario deve fornire alla proprietà copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante la consistenza del bestiame del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che l'affittuario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio. Entro 10 giorni dall'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.

Art. 7 (Consegna e riconsegna)

All'inizio dell'affitto, così come alla scadenza dello stesso, a cura della proprietà, ed in contraddittorio con l'affittuario, saranno redatti rispettivamente un verbale di consegna e un verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature.



Alla scadenza del contratto dovrà essere asportato qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del conduttore presente sulle superfici di pertinenza dell'alpe (comprese le superfici boscate e gli incolti). In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Art. 8 (Comunicazione danni inizio stagione)

Ogni anno alla ripresa della stagione di pascolo il conduttore è tenuto alla segnalazione di eventuali danni riscontrati o necessità di intervento di manutenzione straordinaria riguardanti le infrastrutture, gli immobili (fabbricati, impianti per l'abbeverata, viabilità, erosioni, ecc.) e/o le superfici. Qualsiasi danno non segnalato potrà essere attribuito al caricatore d'alpe. Danni dovuti a comprovata negligenza da parte del conduttore (es: mancato svuotamento dell'impianto idraulico al termine della stagione con danneggiamento del medesimo a causa del gelo durante l'inverno) verranno attribuiti al conduttore stesso che dovrà provvedere alle idonee riparazioni secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi.

Art. 9 (Ordinaria manutenzione)

Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico dell'affittuario, così come ogni altra riguardante gli impianti, i servizi e le infrastrutture presenti in alpe; in particolare:

- Impianti e infrastrutture per l'abbeverata: dovrà essere garantito durante la stagione di pascolo il mantenimento delle condizioni di funzionalità dell'abbeveratoio e del sistema di distribuzione dell'acqua di entrambe le pozze; al termine della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno il controllo della tenuta delle pozze d'abbeverata e lo svuotamento dell'abbeveratoio.
- Viabilità interna all'alpe: dovrà essere garantito durante la stagione di pascolo il mantenimento della pulizia delle canalette di sgrondo. Al termine della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno il controllo delle condizioni della viabilità d'alpeggio.
- Erosioni e danneggiamenti della cotica erbosa: entro il termine della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno il ripristino di eventuali erosioni presenti in alpe dovute alla pratica del pascolo o a negligenza nella gestione della mandria.
- Fabbricati: durante la stagione d'alpeggio il conduttore è tenuto alla realizzazione della manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti con particolare attenzione alla conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento, la sostituzione di elementi di copertura danneggiati, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e comunque, entro tre mesi dalla scoperta della rottura od avaria), il mantenimento delle funzionalità delle cisterne e dei serbatoi di raccolta dell'acqua, lo spurgo delle fosse biologiche ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra gli interventi di manutenzione straordinaria; al termine della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno l'arieggiamento e la pulizia di tutti i locali della cascina.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave dell'affittuario sono a carico dello stesso.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro trenta giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario. L'affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Art. 10 (Danni)



La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile della proprietà, un'insufficiente manutenzione, pulizia o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà, disposizioni da intendersi come tassative.

La proprietà si sostituirà all'affittuario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuto intervento; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dall'affittuario. Qualora ciò non avvenga la proprietà potrà procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

Eventuali danni alle superfici pascolive causate dal passaggio di mezzi, scavi o asportazioni non autorizzati, dovranno essere gestiti come per i danni alle infrastrutture di cui al paragrafo precedente.

Art. 11 (Garanzie)

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, viene fissata una cauzione, il cui ammontare è pari al CANONE D'AFFITTO ANNUO indicato nel contratto; tale cauzione potrà essere costituita in denaro, polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, versamento presso la Tesoreria dell'Ente. In tal caso dovrà essere allegato originale della ricevuta di versamento).

La cauzione dovrà espressamente prevedere:

- la durata pari a quella del contratto d'affitto;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte dell'affittuario;
- la riscuotibilità entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della proprietà.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili accompagnata da apposito verbale e la definizione dei rapporti contrattuali.

Art. 12 (Oneri generali a carico dell'affittuario)

L'affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente regolamento (es. attività agrituristica).

E' fatto obbligo all'affittuario nello svolgimento delle attività d'alpeggio di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente regolamento, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo d'affitto, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, l'affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 13 (Oneri particolari dell'affittuario per la gestione della malga)

Nella conduzione della malga l'affittuario deve osservare i seguenti impegni:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- b) uniformarsi alle disposizioni dell'art 94 del D.Lgs n° 152/2006 e del Reg. regionale n° 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;



- c) praticare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;
- d) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;
- e) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
- f) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (mandratura, ecc...);
- g) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O);
- h) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto del piano di gestione predisposto d'intesa con la proprietà, secondo le disposizioni dell'azione –Sistemi di pascolo estensivi – delle Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale;
- i) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'affittuario è fatto obbligo di:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
 - pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
 - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
 - provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;

Art. 14 (Personale)

La gestione degli alpeggi dovrà essere esercitata dal titolare del contratto d'affitto e/o dai propri famigliari e/o da lavoratori dipendenti

Il conduttore o i propri soci dovranno essere in possesso di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente regolamento. E' fatto obbligo al gestore, nello svolgimento delle attività oggetto dell'affitto, di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. L'eventuale personale addetto alla mungitura e alla lavorazione del latte dovrà essere fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche nonché formato da un punto di vista sanitario (ex libretto sanitario).

Il conduttore dovrà garantire personale sufficiente e capace al controllo degli animali e allo svolgimento di tutte le attività d'alpeggio in modo tale da garantire la presenza costante per ogni gruppo di bestiame. La sostituzione del conduttore o dei suoi famigliari nella gestione dell'alpe con persona fisica o giuridica titolare di altra impresa agricola potrà essere considerata una forma di subaffitto e potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto. La stazione appaltante potrà verificare con tutti i mezzi consentiti dalle norme vigenti l'eventuale esistenza di forme di subaffitto. In deroga a quanto indicato è il caso in cui titolare del contratto d'affitto risultasse una cooperativa iscritta al registro prefettizio o un Associazione Temporanea d'Impresa (ATI): in questo caso è tacitamente consentita nella conduzione d'alpeggio la collaborazione di altre imprese solo se le stesse siano facenti parte della cooperativa stessa in forma di socio ordinario o dell'ATI.

Art. 15 (Sorveglianza)



L'affittuario ha il compito di provvedere ad un'opportuna sorveglianza del bestiame monticato durante tutto il periodo d'alpeggio; tale sorveglianza dovrà essere realizzata in modo tale da impedire agli animali di disperdersi in maniera incontrollata, di provocare danni a persone cose o altri animali e di invadere zone precluse al pascolamento o superfici di altra proprietà o conduzione. Il caricatore d'alpe dovrà pertanto dotarsi di personale qualificato e sufficiente a garantire il rispetto di tale prescrizione, nonché di attrezzature necessarie al controllo della mandria ai sensi del precedente art. 14 . Qualunque danno ascrivibile alla mancata sorveglianza sarà attribuito alla negligenza del conduttore il quale dovrà risponderne direttamente secondo le norme vigenti.

Art. 16 (Gestione Razionale dei Pascoli)

Il conduttore d'alpe dovrà gestire in modo razionale la mandria e i pascoli a lui affidati. Ad ogni buon conto il pascolo andrà condotto in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile; La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate e il numero massimo di recinzioni installabili sul pascolo è pari a 2; tutta la superficie pascolava dovrà essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Il conduttore dovrà spostare le zone di pascolo recintate. Gli accumuli di deiezioni eventualmente presenti sul pascolo dovranno essere smaltiti attraverso opportuno spargimento delle stesse sulle superfici pascolate; eventuali rifiuti inorganici presenti sulla superficie del pascolo dovranno esser opportunamente raccolti ed asportati.

Art. 17 (Normativa di riferimento)

Il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto del D.P.G.R. 20 settembre 2011, n. 8/R e ss.mm.ii. ;

Art. 18 (Periodo di monticazione)

L'arco temporale durante il quale è possibile far decorrere il periodo di monticazione dei bovini va dal 1° giugno al 30 settembre di ciascuna stagione. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le date di monticazione e demonticazione dei capi di bestiame. Eventuali deroghe rispetto ai parametri riportati nel presente paragrafo potranno essere consentiti in presenza di particolari condizioni del decorso meteorologico stagionale o in presenza di particolari e giustificate motivazioni del caricatore d'alpe, previo accordo con la stazione appaltante.

Art. 19 (Divieti)

Durante il periodo di validità del contratto è espressamente vietato :

- alterare e rimuovere i termini, opere, cartelli segnalatori presenti;
- effettuare il pascolo vagante;
- la mandatura del bestiame per un raggio di almeno 20 metri dai fabbricati e strutture esistenti;
- il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.
- utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
- asportare il letame dal pascolo;
- superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell'eventuale fertilizzazione chimica;
- pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- circolare con veicoli non autorizzati;

Art. 20 – (Transito escursionisti e conduttori MTB)

L'opportuno sfruttamento razionale dell'Alpeggio si intreccia agli obblighi della legge regionale 2/2009 e ss.mm.ii. che all'art. 31 dispone che è consentito il transito delle mountain bike per cicloturismo su tutte le strade interpoderali e sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale. A tal fine si dispone che i conduttori dei pascoli debbano consentire il libero transito a cicloturisti ed escursionisti sulle strade interpoderali o sui sentieri che transitano a minor danno all'interno dei pascoli.



Art. 21 (Identificazione del bestiame)

I capi presenti in alpe dovranno essere messi nelle condizioni di essere identificati in ogni momento nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti l'Anagrafe Bovina. Tale normativa va presa a riferimento anche per quel che riguarda gli spostamenti degli animali (mod 7 – mod. 4 – passaporti ecc.). Per ogni animale dovrà essere reso possibile l'identificazione del proprietario e del codice identificativo della stalla nei limiti imposti dalla normativa di cui sopra. Eventuali nascite di vitelli avvenute in alpeggio devo essere notificate secondo i tempi e le modalità previste; medesima attenzione va dedicata anche alla marcatura dei medesimi o in caso di smarrimento delle marche auricolari di altre rimonte o capi adulti. Allo stesso modo dovranno essere identificabili secondo la normativa vigente i capi appartenenti ad altre specie.

Il conduttore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti.

Art. 22 (Cani)

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi;

Art. 23 (Penali e modalità di applicazione)

Prevedono penali le seguenti infrazioni :

| Infrazione | Importo penalità |
|---|---|
| Art. 2 – durata della monticazione e carico | |
| Carico inferiore od eccedente quello stabilito | € 50,00/UBA |
| Per monticazione anticipata , demonticazione ritardata | € 15,00/giorno |
| Art. 4 - canone | |
| Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate | Pagamento degli interessi di mora nella misura del 2,5%, trattenuti dal deposito cauzionale |
| Art. 5 – contributi e finanziamenti | |
| Mancata richiesta alla proprietà di autorizzazione per domanda di contributi / mancata comunicazione della assegnazione di contributi | € 50,00 per mancata richiesta di autorizzazione; € 100,00 per mancata comunicazione dell'ottenimento |
| Art. 7 – consegna e riconsegna | |
| Mancato rispetto delle condizioni di riconsegna previste | Da € 50,00 ad € 200,00, oltre al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio degli interventi |
| Art. 8 – comunicazione danni ad inizio stagione | |
| Mancata segnalazione di danni ad inizio stagione | € 100,00, oltre al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio degli interventi |
| Art. 13 oneri particolari per la gestione della malga | |
| mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a) | € 300,00 |
| mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b) | € 1000,00 |
| mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) | € 1000,00 |
| mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed i) | € 75,00 per ogni inadempienza; |



| | |
|--|--|
| mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera h) | € 300,00. |
| Art. 18 – divieti | |
| Mancato rispetto dei divieti stabiliti | Da € 100,00 ad € 200,00 per ogni divieto non rispettato, a giudizio insindacabile della proprietà; |

Qualora venissero rilevate le indicate inadempienze ed infrazioni, il Comune di Limone Piemonte potrà provvedere all'applicazione delle penali indicate : in questo caso il conduttore ne verrà informato mediante apposita comunicazione scritta. Il conduttore dovrà provvedere al pagamento della penale entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica e provvedere alla risoluzione dell'inadempienza entro il medesimo termine. In caso di mancato pagamento della penale entro i termini indicati la stazione appaltante potrà introitare direttamente le somme dovute rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all'art. 12 del presente regolamento. Pertanto, salvo il verificarsi di situazioni comportanti la risoluzione anticipata del contratto, alla scadenza del contratto medesimo la cauzione di cui al citato paragrafo verrà restituita la netto delle penali introitate. Qualora il deposito cauzionale non risultasse sufficiente al pagamento delle penali, la stazione appaltante procederà all'immediata risoluzione del contratto.

Art. 24 (Controlli)

Ogni anno il Comune di Limone Piemonte, attraverso proprio personale o personale appositamente incaricato, potrà provvedere, mediante controlli amministrativi e tecnici, nonché attraverso opportuni sopralluoghi in alpe, a verificare l'applicazione del presente regolamento. In caso venissero riscontrate inadempienze o infrazioni, le stesse verranno opportunamente documentate e segnalate per iscritto al caricatore d'alpe. Il conduttore consentirà pertanto in ogni momento l'ispezione degli immobili, metterà a disposizione la documentazione presente in alpe, consentirà il prelievo di campioni di materia prima (latte) o prodotti trasformati, consentirà la verifica dell'identificazione del bestiame.

E' facoltà del Comune delegare alla Comunità Montana delle Alpi del Mare il controllo dell'applicazione del contratto e del regolamento nel caso l'affittuario/conduttore sia oggetto di controllo in applicazione del Piano di Sviluppo rurale.

Art. 25 (Metodo di applicazione della risoluzione del contratto)

La risoluzione del contratto verrà applicata nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale nei seguenti casi :

1. qualora l'affittuario venga colpito dai provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali;
2. il mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro le date ultime di scadenza;
3. per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni concessi / affittati, la mutata destinazione d'uso dei locali, l'instaurazione dei rapporti di subaffitto, l'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente regolamenti;
4. per morte del conduttore quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
5. per fallimento dell'affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica.
6. alla terza infrazione al presente regolamento accertata e contestata. Saranno causa di risoluzione del contratto 3 infrazioni realizzate nell'arco del contratto.

Nel caso in cui si verificassero le condizioni di cui ai punti 2, 3 e 6, l'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Comune di Limone Piemonte. Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dall'affittuario moroso.



COMUNE DI LIMONE PIEMONTE



La risoluzione del contratto è inoltre prevista in caso di subaffitto, in caso di mancato versamento della cauzione di cui all'art. 12 precedente, in caso di mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previsti dall'art. 12 precedente.

Qualora la malga non venga caricata con il carico minimo di UBA previsto, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto, salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

E' prevista altresì la facoltà dell'affittuario di rescindere anticipatamente il contratto per :

- a) gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, possibilmente tre mesi prima dell'inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto prevista;
- b) qualsiasi altro motivo personale, comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, almeno nove mesi prima l'inizio della stagione di monticazione.

Per altri eventuali casi di rescissione del contratto previsti dalla legge ma non elencati nel presente articolo si rimanda a quanto contemplato nella normativa vigente.